

D.G.R. 29 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48714

«Individuazione, in via sostitutiva, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree, per la localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 come modificato dalla l. 28 dicembre 1999, n. 496, da applicare nei casi di inadempimento da parte dei Comuni»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 avente ad oggetto: «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'articolo 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», per il quale tra l'altro i Comuni, per consentire

la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti, dovranno individuare entro 90 giorni mediante, se del caso, adozione di variante agli strumenti urbanistici, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui possano essere installati gli impianti ed entro un anno le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle fasce di rispetto di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 1 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 per il quale, trascorsi 120 giorni dalla sua entrata in vigore senza che i Comuni abbiano provveduto agli adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs. 32, vi provvedono in via sostitutiva le Regioni entro l'ulteriore termine di 120 giorni;

Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 496 che ha fissato al 28 febbraio 2000 e al 28 aprile 2000 i termini per i predetti adempimenti rispettivamente per i Comuni e Regioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1309 del 29 settembre 1999 con la quale su proposta della Giunta Regionale è stato approvato il: «Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma della lett. c), quarto comma, dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59"»;

Visto in particolare il paragrafo 19 «Adempimenti urbanistici» del predetto programma contenente disposizioni generali in ordine a criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui possono essere installati nuovi impianti di carburanti;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla norma di cui al citato art. 1 del d.lgs. 346 prevedendo in attuazione dei criteri urbanistici di cui alla d.c.r. n. IV/1309 disposizioni transitorie valide nei Comuni che non abbiano individuato nel termine prescritto i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti;

Dato atto che dette disposizioni resteranno in vigore nei predetti comuni sino a quando gli stessi non provvedono agli adempimenti di loro competenza;

Dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento sono state esaminate dalla Consulta Regionale dei carburanti di cui al d.p.c.m. 8 luglio 1978 nelle sedute del 9 e 16 febbraio 2000 che all'unanimità ha espresso in merito parere favorevole;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 127 del 15 maggio 1997;

su proposta dell'assessore alle attività produttive
a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) nei Comuni che non abbiano provveduto entro il 28 febbraio 2000 ad approvare specifici criteri urbanistici per la localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti, valgono le disposizioni di cui all'allegato A del presente atto, adottate ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 in attuazione del: «Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma della lett. c), quarto comma, dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59", approvato con d.c.r. n. VI/1309 del 29 settembre 1999»;

2) Le disposizioni di cui al punto 1) restano in vigore sino all'approvazione da parte dei Comuni, dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Disposizioni urbanistiche relative agli impianti stradali di distribuzione carburanti, dettate ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 in attuazione del «Programma di razionalizzazione della rete distribuzione dei carburanti in attuazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma della lett. c), quarto comma, dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

In attuazione dei criteri urbanistici di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1309 del 29 settembre 1999 concernente «Programma di razionalizzazione della rete distribuzione dei carburanti in attuazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione

dei carburanti, a norma della lett. c), quarto comma, dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» si definiscono le seguenti disposizioni transitorie che opereranno in tutti i Comuni che non abbiano individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, fino a quando i Comuni stessi non abbiano provveduto a tale individuazione.

Fino all'approvazione da parte dei Comuni di specifici criteri urbanistici per la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti nonché per l'ampliamento, potenziamento e la ristrutturazione degli esistenti in tutti i Comuni lombardi si applicano le seguenti disposizioni:

NUOVI IMPIANTI

L'installazione di nuovi impianti è vietata:

1) nelle zone A di PRG;

2) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e monumentale salvo autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, confermata dalla sovrintendenza ai sensi della vigente legislazione; in particolare nei parchi e riserve naturali, la realizzazione degli impianti stradali è consentita solo qualora conforme alla P.T.C. del Parco vigente o operante in salvaguardia e previa autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente alla tutela del vincolo che, previa intesa con l'Ente gestore del parco-riserva, definisca specifiche condizioni esecutive con particolare riferimento alla piantumazione attorno all'impianto per ridurre l'impatto visivo;

3) nelle aree sottoposte a vincolo sismico;

4) nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, fatta eccezione per gli interventi conformi alla normativa urbanistica ed edilizia comunale vigente in possesso della specifica autorizzazione;

5) nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto, di cui all'art. 16 commi 2) e 3) e art. 18 del N.C.d.S. (d.lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni), concernenti rispettivamente le aree di visibilità nelle intersezioni stradali fuori dai centri abitati (art. 16 comma 2), le aree di rispetto in corrispondenza ed all'interno degli svincoli (art. 16 comma 3) e le aree di visibilità nei centri abitati (art. 18); nelle curve fuori dai centri abitati (art. 17), salvo nei casi in cui, su strade ANAS o Provinciali, il raggio di tali curve risulti superiore a mt. 300 tenuto conto delle eventuali limitazioni di cui alla circolare ANAS 56/99 del 10 novembre 1999 relativa alla localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti in presenza di curve stradali.

Fatti salvi i predetti divieti e comunque in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 l'installazione di nuovi impianti è consentita in fascia di rispetto di cui all'art. 16 nei tratti di rettilineo tenuto conto che la fascia deve essere dimensionata secondo quanto previsto dal N.C.d.S. e quindi calcolata a partire dal confine della proprietà stradale come indicato all'art. 3.10 del regolamento di esecuzione.

È comunque consentita la volumetria massima edificabile, con esclusione delle pensiline e dei volumi tecnici, non superiore agli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono (B, C, D, F). Per la zona E si applicano le modalità della zona C.

Nelle fasce di rispetto e nelle zone non normate, il rapporto di copertura, escludendo dal calcolo le pensiline ed i volumi tecnici, non potrà risultare superiore al 10% dell'area di pertinenza.

IMPIANTI ESISTENTI - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE

Per gli impianti esistenti gli interventi di ampliamento, potenziamento e ristrutturazione sono vietati:

1) nelle zone A di PRG salvo le opere di manutenzione per gli impianti esistenti;

2) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale salvo autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, confermata dalla sovrintendenza ai sensi della vigente legislazione; in particolare nei parchi e riserve naturali, la realizzazione degli impianti stradali è consentita solo qualora conforme alla P.T.C. del Parco vigente o operante in salvaguardia e previa autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente alla tutela del vincolo che, previa intesa con l'Ente gestore del parco-riserva, definisca speci-

fiche condizioni esecutive con particolare riferimento alla piantumazione attorno all'impianto per ridurre l'impatto visivo;

3) nelle aree sottoposte a vincolo sismico;

4) nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, fatta eccezione per gli interventi conformi alla normativa urbanistica ed edilizia comunale vigente in possesso della specifica autorizzazione;

5) nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto, di cui all'art. 16 commi 2) e 3) e art. 18 del N.C.d.S. (d.lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni), concernenti rispettivamente le aree di visibilità nelle intersezioni stradali fuori dai centri abitati (art. 16 comma 2), le aree di rispetto in corrispondenza ed all'interno degli svincoli (art. 16 comma 3) e le aree di visibilità nei centri abitati (art. 18); nelle curve fuori dai centri abitati (art. 17), salvo nei casi in cui, su strade ANAS o Provinciali, il raggio di tali curve risulti superiore a mt. 300 tenuto conto delle eventuali limitazioni di cui alla circolare ANAS 56/99 del 10 novembre 1999 relativa alla localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti in presenza di curve stradali.

Fatti salvi i predetti divieti e comunque in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 l'ampliamento, il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti esistenti **è consentita** in fascia di rispetto di cui all'art. 16 nei tratti di rettilineo tenuto conto che la fascia deve essere dimensionata secondo quanto previsto dal N.C.d.S.

È comunque consentita la volumetria massima edificabile complessiva (esistente più nuova), con esclusione delle pensiline e dei volumi tecnici, non superiore agli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono (B, C, D, F). Per la zona E si applicano le modalità della zona C.

Nelle fasce di rispetto e nelle zone non normate, il rapporto di copertura complessiva (edifici esistenti più nuovi), escludendo dal calcolo le pensiline ed i volumi tecnici, non potrà risultare superiore al 10% dell'area di pertinenza.

Tutte le predette disposizioni per la localizzazione decadranno automaticamente quando il Comune provvederà a dettare con apposita variante di P.R.G. specifici criteri urbanistici per la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e per gli ampliamenti.

Tale variante potrà essere assunta con le procedure semplificate di cui alla l.r. 23/97 qualora ricorrano le fattispecie previste dall'art. 2, comma 2 della legge stessa.

In particolare la definizione dei predetti criteri urbanistici per la localizzazione degli impianti in argomento può rientrare nelle ipotesi di variante semplificata previste rispettivamente dalle lett. b) ed i) dell'art. 2, comma 2 della legge citata, in quanto gli impianti in argomento hanno natura di opere di interesse pubblico e, come tali, la loro localizzazione potrebbe configurare la fattispecie di cui alla citata lett. b) e il conseguente aggiornamento normativo potrebbe ricadere nella citata lett. i).

La definizione dei criteri in argomento potrebbe riguardare anche altre fattispecie previste dalla l.r. 23/97 che, in tal caso, potranno aggiungersi alle ipotesi sopra citate.

Qualora, però, la variante che il Comune intenda assumere non rientri nelle ipotesi sopra indicate contemplate dalla l.r. 23/97 dovranno essere naturalmente utilizzate le procedure ordinarie di variante urbanistica.